

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 5

Annessi: //

OGGETTO: Modalità di compilazione e inoltro delle richieste di concessione della Medaglia di lunga navigazione aerea.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito: f.n. M_D GMIL0 III SRO 299188 in data 28 giugno 2011.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. GENERALITÀ

L'art. 850 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 maggio 2010, n. 90), prevede il conferimento della medaglia di lunga navigazione aerea (MALNA) ai militari di qualunque grado, in servizio o in congedo, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza muniti di brevetto militare aeronautico di pilota o navigatore militare o di brevetto militare aeronautico di osservatore militare di velivolo, che hanno compiuto globalmente, anche in più riprese:

- a) 20 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado (oro);
- b) 15 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 2° grado (argento);
- c) 10 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 3° grado (bronzo).

2. REQUISITI

I requisiti per la concessione della medaglia sono, oltre alla fruizione dell'indennità di aeronavigazione per semestre, i seguenti:

GRADO MEDAGLIA	REQUISITI
I grado (oro)	– brevetto pilota militare od osservatore militare; – anni 20 di effettivo servizio aeronavigante; – 600 ore di volo.
II grado (argento)	– brevetto pilota militare od osservatore militare; – anni 15 di effettivo servizio aeronavigante; – 450 ore di volo.
III grado (bronzo)	– brevetto pilota militare od osservatore militare; – anni 10 di effettivo servizio aeronavigante; – 300 ore di volo.

Per quanto attiene al computo dell'effettivo servizio aeronavigante si precisa quanto segue:

- a. l'inizio del servizio aeronavigante decorre dal giorno di ammissione in Accademia Aeronautica o alle scuole militari di pilotaggio o alle scuole d'osservazione aerea;

- b. il tempo impiegato dal personale per conseguire il brevetto civile o preliminare di pilotaggio, antecedentemente all'arruolamento nelle armi, è considerato come effettivo servizio aeronavigante. Quando non possa essere precisato da documenti ufficiali, a detto servizio è attribuita la durata massima di sei mesi;
- c. non sono computabili i periodi in cui il militare non ha potuto svolgere la prevista attività di volo a meno che non ricorra una delle condizioni previste dall'art. 852 del d.P.R. 15 maggio 2010, n. 90;
- d. il computo del servizio aeronavigante per i militari in servizio si effettua sulla base delle indennità percepite per ogni semestre in cui si è svolta l'attività minima di volo o è stata ottenuta la prescritta giustificazione dalle competenti autorità aeronautiche per non averla svolta;
- e. il computo dell'effettivo servizio aeronavigante per gli osservatori militari si effettua considerando gli anni volativi validi, che sono quelli in cui l'interessato è stato dichiarato "Allenato" o "Addestrato". La predetta dichiarazione è subordinata al compimento nell'anno solare dell'attività minima di volo stabilita dalle competenti autorità aeronautiche;
- f. i periodi minimi temporali previsti, necessari alla concessione dell'onorificenza, devono intendersi come periodi effettivi. Ai fini del loro raggiungimento non sono computabili come anno intero le frazioni di anno, anche se superiori a sei mesi;
- g. il computo dell'effettivo servizio aeronavigante per i militari in congedo si effettua considerando gli anni volativi validi, che sono quelli in cui l'interessato è stato dichiarato "Allenato" o "Addestrato". La predetta dichiarazione è subordinata al compimento nell'anno solare dell'attività minima di volo stabilita dalle competenti autorità aeronautiche;
- h. la medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore e tra l'una e l'altra richiesta devono intercorrere almeno 6 mesi.

3. ISTRUZIONI PER L'INOLTRO DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA

a. Inoltro delle richieste

Il procedimento per la concessione della MALNA è attivato con presentazione di apposita istanza da parte del militare richiedente, redatta secondo il *format* in allegato A, e dichiarazione sostitutiva concernente la posizione penale/disciplinare (allegato B)¹.

Il Comando di appartenenza:

- 1) riceve formalmente l'istanza;
- 2) cura la compilazione del prospetto comprovante l'attività di aeronavigazione svolta dal richiedente desumendo e verificando i relativi dati dalla documentazione in possesso del Comando stesso (allegato C);
- 3) inoltra la suddetta documentazione alla D.G.P.M. tramite gli Alti Comandi gerarchicamente sovraordinati.

Il Comando di appartenenza del richiedente è responsabile della verifica dei requisiti previsti nonché della corretta e completa compilazione della documentazione inoltrata.

Gli Alti Comandi, dopo aver verificato la correttezza e completezza delle proposte e aver rigettato all'Ente proponente le richieste irregolari o relative a personale già insignito, provvedono ad inviare alla D.G.P.M., con lettera di trasmissione ed esclusivamente in formato digitale, la documentazione in argomento (allegati A, B e C) e un file in formato *excel* contenente l'elenco riepilogativo del personale da insignire (format del file *excel* e

¹ La Direzione Generale per il Personale Militare (D.G.P.M.) effettua i controlli previsti ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

istruzioni di compilazione in allegato D). L'invio cumulativo di più richieste è preferibile all'inoltro di singole istanze.

Relativamente agli Enti/Reparti interforze, le richieste (e i relativi elenchi riepilogativi) devono pervenire alla D.G.P.M. suddivise per Forza armata e separatamente.

Le richieste di concessione pervenute alla D.G.P.M. con modelli e modalità difformi da quelli previsti non potranno essere processate e non potrà essere dato luogo alla concessione dell'onorificenza.

b. Concessione della Medaglia di lunga navigazione aerea al personale in congedo

Il personale in congedo, in possesso dei requisiti previsti, può chiedere la concessione della MALNA tramite gli Enti deputati territorialmente competenti (Centri Documentali, Comandi Marittimi/Capitanerie di porto, Comandi di Regione Aerea/COMAER, ultimo Comando di Corpo che ha amministrato il richiedente per l'Arma dei carabinieri) i quali provvedono ad istruire la pratica e a inviarla alla Direzione Generale con le stesse modalità riportate al precedente punto a..

4. CONFERIMENTO DELL'ONORIFICENZA E ATTESTAZIONI DI CONFERIMENTO

La D.G.P.M., esaminata la completezza delle richieste pervenute e la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'onorificenza², provvede al conferimento della MALNA con determinazione del Dirigente preposto e al rilascio della relativa attestazione di conferimento. Le attestazioni sono rilasciate esclusivamente in formato digitale e sono inviate all'Alto Comando che ha inoltrato la richiesta. Il grado riportato sulle predette attestazioni è quello riportato nella richiesta pervenuta alla D.G.P.M. e, in ogni caso, quello posseduto al momento dell'istanza.

Non essendo possibile rilasciare copie di diplomi cartacei, smarriti o deteriorati, tramite il Comando di appartenenza, è possibile richiedere una "attestazione di avvenuto conferimento", rilasciata in formato digitale.

5. REVOCA DELL'ONORIFICENZA E INCAPACITÀ A CONSEGUIRLA

Alla MALNA si applicano le disposizioni sulla perdita e sul riacquisto delle ricompense al valor militare, di cui al Libro IV, Titolo VIII, Capo III, Sezione III del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1425 del d.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, i militari si trovano nello stato di incapacità a conseguire l'onorificenza in argomento.

6. ABROGAZIONI

La circolare cui si fa seguito è abrogata nella parte riferibile alla materia in trattazione.

7. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione a tutti i Comandi/Enti dipendenti del presente documento disponibile, unitamente ai relativi allegati, sul sito: <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari>.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA

² La D.G.P.M., se ritenuto necessario, può richiedere agli Enti/Reparti proponenti copia dei documenti dai quali sono stati desunti i dati riportati sulle richieste e sugli specchi riportanti l'attività svolta.